

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2410 del 29 dicembre 2011

Primi indirizzi per la predisposizione del "Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso" (PICIL) Art. 5, comma 1, lettera a), legge regionale 7 agosto 2009, n. 17.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Prime indicazioni per la predisposizione da parte dei Comuni di un documento di programmazione per il contenimento del fenomeno dell'inquinamento luminoso come disposto dalla l.r.17/2009.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La Regione Veneto è stata la prima regione in Italia a prendere coscienza del fenomeno dell'inquinamento luminoso, approvando nel giugno 1997, la legge n. 22 recante "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso".

Successivamente, sulla base delle esperienze maturate nel settore ed in ragione delle nuove tecnologie intervenute nel campo dell'illuminazione in grado di consentirne una maggior qualità, un maggior contenimento della dispersione di luce e del consumo energetico, il Consiglio regionale ha ritenuto opportuno approvare la legge regionale 7 agosto 2009 n. 17, recante "*Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici*".

La nuova normativa, con la quale è stato stabilito che il cielo stellato è patrimonio naturale da conservare e valorizzare, si è inteso promuovere:

- la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;
- l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale;
- la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;
- la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette;
- la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici;
- la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell'interesse della popolazione regionale;
- la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione.

In particolare all'art. 5 della citata l.r. 17/2009 viene individuato tra i compiti dei Comuni quello di dotarsi del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), che è l'atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale. Il PICIL deve perseguire obiettivi di contenimento dell'inquinamento luminoso per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone, il risparmio energetico. Deve inoltre individuare i finanziamenti disposti per gli interventi programmati e le relative previsioni di spesa.

Considerata quindi la complessità della materia e le difficoltà segnalate da alcune amministrazioni, gli Uffici hanno sviluppato, anche con il supporto tecnico di ARPAV, un documento riportato nell'**Allegato A** del presente provvedimento e del quale è parte integrante, contenente alcune linee guida per la redazione di detto Piano.

Tale documento che si ritiene possa costituire un valido ausilio per la predisposizione dei PICIL, potrà essere integrato da ulteriori atti di indirizzo e documenti di informazione che verranno elaborati dall'Osservatorio permanente sul fenomeno

dell'inquinamento luminoso istituito ai sensi dell'art. 6 della l.r.17/2009 e i cui componenti sono stati recentemente nominati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2106 del 7.12.2001.

Si propone quindi di approvare, il documento di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento e del quale è parte integrante, recante "Linee guida per la redazione dei piani di illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2009, n. 17,

VISTA la Deliberazione n. 2106 del 7 dicembre 2011;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il documento di cui all'**Allegato A** del presente provvedimento e del quale è parte integrante, recante "Linee guida per la redazione dei piani di illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso";
3. di dare atto che tale documento potrà essere integrato da ulteriori atti di indirizzo e documenti di informazione che verranno elaborati dall'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso istituito ai sensi dell'art. 6 della l.r.17/2009;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia all'ARPAV.